

Abruzzo

L.R. 11-12-1987 n. 87

Costituzione della FI.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 18 dicembre 1987, n. 36.

Epigrafe

Art. 1 - Natura e regime giuridico.

Art. 2 - Finalità.

Art. 3 - Modalità di intervento.

Art. 4 - Interventi speciali.

Art. 5 - Capitale sociale e quota regionale.

Art. 6 - Organi di amministrazione e controllo della società.

Art. 7 - Statuto.

Art. 8 - Norma transitoria.

Art. 9 - Norma finanziaria.

Art. 10 - Urgenza.

L.R. 11 dicembre 1987, n. 87 ⁽¹⁾.

Costituzione della FI.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 18 dicembre 1987, n. 36.

(2) Per lo statuto sociale della FI.R.A. si veda la [Delib.G.R. 18 dicembre 1996, n. 4595](#). Si veda, anche, la [Delib.G.R. 25 luglio 2001, n. 679](#).

Art. 1

Natura e regime giuridico.

La Giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione, in forma di società per azioni, di una società finanziaria regionale per lo sviluppo dell'economia abruzzese, denominata FI.R.A. S.p.A.

Essa opera nei settori d'interesse regionale ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione per il raggiungimento dei fini propri della Regione, in conformità degli articoli 7, 8 e 9 dello statuto della Regione Abruzzo, ed in particolare per lo sviluppo economico e sociale e per il superamento degli squilibri territoriali e settoriali esistenti, anche usufruendo di provvidenze e incentivi riservati dalla C.E.E. direttamente alle finanziarie regionali.

[Oltre alla Regione, a cui deve essere riservata la maggioranza assoluta del capitale, possono essere soci della FI.R.A. S.p.A. gli enti pubblici territoriali, le Camere di commercio, le banche, le società cooperative, i consorzi, le associazioni imprenditoriali di categoria anche tramite enti o società di loro emanazione] ⁽³⁾.

(3) Comma dapprima sostituito dall'[art. 1, L.R. 22 gennaio 1996, n. 7](#) e poi abrogato dall'[art. 2, comma 1, L.R. 30 novembre 2017, n. 59](#), a decorrere dal 2 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 11, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 2 *Finalità.*

1. La FI.R.A. S.p.A. è strumento di attuazione della programmazione economica regionale e, nell'ambito delle competenze regionali, opera per lo sviluppo ed il riequilibrio socio-economico e territoriale della Regione, per la piena occupazione e l'utilizzazione delle risorse dell'Abruzzo e per la valorizzazione delle sue risorse imprenditoriali nonché per la promozione e per lo sviluppo della cultura ⁽⁴⁾.

2. A tali fini la FI.R.A. S.p.A., nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di controllo analogo e del [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#) e successive modifiche ed integrazioni, potrà ⁽⁵⁾:

a) assumere partecipazioni societarie finalizzate alla realizzazione di piani e programmi regionali e di derivazione europea approvati con deliberazione della Giunta regionale e sottoposti ad obbligo di rendicontazione alla Regione. Sono comunque escluse partecipazioni in società che abbiano come scopo attività meramente finanziarie ⁽⁶⁾;

b) prestare assistenza finanziaria, anche per gli aspetti tecnici ed organizzativi connessi, alle piccole e medie imprese abruzzesi, anche mediante la concessione di garanzie, fidejussorie o diverse, per facilitare il reperimento dei finanziamenti necessari;

c) attivare ogni forma di finanza innovativa utile al reperimento delle risorse necessarie alla crescita ed al consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese abruzzesi;

d) promuovere, in collegamento con i Consorzi di sviluppo industriale e consorzi misti ai sensi della [L. n. 317 del 1991](#), la nascita di società e centri di servizi reali all'interno degli agglomerati e dei distretti industriali d'Abruzzo;

e) gestire, per conto della Regione e previe deliberazioni della Giunta regionale, fondi speciali destinati alla realizzazione di piani e programmi regionali, nonché fondi di origine comunitaria, con l'obbligo di rendicontare alla Giunta regionale per il tramite del settore competente per materie ⁽⁷⁾;

f) prestare assistenza finanziaria agli imprenditori agricoli singoli o associati;

f-bis) anticipare l'erogazione dei contributi regionali provvisoriamente concessi ai soggetti beneficiari ai sensi dell'[articolo 40 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55](#) (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della [direttiva 2009/128/CE](#) e della [direttiva 2007/60/CE](#) e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi - Legge europea regionale 2013) ⁽⁸⁾.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni la F.I.R.A. S.p.A. è vincolata al rispetto di criteri di economicità della gestione di produttività dell'investimento.

3-bis. La F.I.R.A. S.p.A., nell'esercizio delle proprie funzioni, in sede di assegnazione di fondi pubblici, assicura il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato ⁽⁹⁾.

4. La società potrà effettuare qualsiasi operazione mobiliare e svolgere attività, comprese quelle di studio e di ricerca, necessarie per lo svolgimento dei compiti rientranti nell'oggetto sociale ⁽¹⁰⁾.

(4) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 1, L.R. 30 novembre 2017, n. 59](#), a decorrere dal 2 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge).

(5) Alinea così modificato dall'[art. 3, comma 1, L.R. 30 novembre 2017, n. 59](#) e dall'[art. 7, comma 1, L.R. 23 luglio 2018, n. 19](#), a decorrere dal 4 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, della medesima legge).

(6) Lettera così sostituita dall'[art. 7, comma 2, L.R. 23 luglio 2018, n. 19](#), a decorrere dal 4 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15,

comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «a) assumere partecipazioni minoritarie in società di capitali, operanti nei settori produttivi, in società cooperative, in società consortili ed in consorzi tra piccole e medie imprese, già costituite o da costituirsi, operanti nei settori individuati quali prioritari nel programma della F.I.R.A. S.p.A. ed al fine della loro espansione, riconversione ed ammodernamento. Sono comunque, escluse partecipazioni in società che abbiano come scopo attività meramente finanziarie;».

(7) Per quanto attiene alla gestione del fondo inerente al bando «Sostegno alla domanda di innovazione tecnologia» si veda la [Delib.G.R. 25 luglio 2001, n. 679](#).

(8) Lettera aggiunta dall'[art. 4, comma 2, L.R. 30 novembre 2017, n. 59](#), a decorrere dal 2 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 11, comma 1, della medesima legge](#)).

(9) Comma aggiunto dall'[art. 5, comma 1, L.R. 30 novembre 2017, n. 59](#), a decorrere dal 2 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 11, comma 1, della medesima legge](#)).

(10) Articolo così sostituito dall'[art. 2 della L.R. n. 7 del 1996](#).

Art. 3

Modalità di intervento.

La F.I.R.A. S.p.A. può nominare propri rappresentanti nei Consigli di amministrazione e nei Collegi sindacali delle società ed enti a cui partecipa ⁽¹¹⁾.

(11) Articolo così sostituito dall'[art. 3 della L.R. n. 7 del 1996](#).

Art. 4

Interventi speciali ⁽¹²⁾.

1. La FIRA SpA, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale, redige, entro il 15 ottobre di ogni anno, il programma di attività per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale d'Abruzzo. Il Consiglio regionale delibera entro 30 giorni dalla trasmissione del documento da parte della Giunta regionale.

2. La FIRA SpA è tenuta, altresì, a trasmettere ogni sei mesi un rapporto sull'andamento della gestione sociale al Settore industria della Giunta regionale ⁽¹³⁾.

(12) Stante la modifica della norma (che non disciplina, come nella precedente versione, gli interventi in via straordinaria), il titolo dell'articolo deve ritenersi superato.

(13) Articolo così sostituito dall'*art. 1 della L.R. n. 7 del 1999*. Tale articolo, che in precedenza era stato già modificato dall'*art. 1 della L.R. n. 8 del 1994* e successivamente sostituito dall'*art. 4 della L.R. n. 7 del 1996*, così recitava:

"1. La FI.R.A. S.p.A. in conformità agli indirizzi della programmazione regionale, redige, entro il 15 ottobre di ogni anno, il programma di attività per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale d'Abruzzo.

Il Consiglio regionale delibera entro 30 giorni dalla trasmissione del documento da parte della Giunta.

2. La FI.R.A. S.p.A. è tenuta, altresì, a trasmettere ogni sei mesi un rapporto sull'andamento della gestione sociale al settore industria della Giunta regionale. Il rapporto deve contenere, tra l'altro, una relazione sulla situazione e sullo stato di attuazione del programma delle società collegate. In allegato al rapporto dovranno essere trasmessi i bilanci delle società a cui la FI.R.A. S.p.A. partecipa, approvati nel semestre precedente, che non siano stati allegati al bilancio della FI.R.A. S.p.A. stessa.

Ogni sei mesi deve, altresì, essere presentato al settore regionale predetto, per l'approvazione della Giunta, il rendiconto delle somme di danaro di origine comunitaria, statale o regionale, accreditate alla FI.R.A. S.p.A. per la gestione e/o realizzazione di determinati progetti, funzioni od obiettivi".

Art. 5

Capitale sociale e quota regionale.

La Regione sottoscrive all'atto della costituzione della società finanziaria una quota pari al 51 per cento del suo capitale sociale, per una spesa prevista di lire 2.500.000.000.

[L'assemblea dei soci potrà proporre, sempre che ne sussistano i requisiti e le condizioni di legge, variazioni del capitale sociale e delle relative quote sociali] ⁽¹⁴⁾.

[La partecipazione della Regione quale socio di maggioranza non dovrà superare il 70%] ⁽¹⁵⁾.

[Con legge regionale sono regolate le modalità del conferimento della maggiore quota regionale] ⁽¹⁶⁾.

(14) Comma dapprima aggiunto dall'[art. 5, L.R. 22 gennaio 1996, n. 7](#) e poi abrogato dall'[art. 6, comma 1, L.R. 30 novembre 2017, n. 59](#), a decorrere dal 2 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge).

(15) Comma dapprima aggiunto dall'[art. 5, L.R. 22 gennaio 1996, n. 7](#) e poi abrogato dall'[art. 6, comma 1, L.R. 30 novembre 2017, n. 59](#), a decorrere dal 2 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge).

(16) Comma abrogato dall'[art. 6, comma 1, L.R. 30 novembre 2017, n. 59](#), a decorrere dal 2 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge).

Art. 6

Organi di amministrazione e controllo della società ⁽¹⁷⁾.

1. La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e amministratore delegato, a cui spetta la rappresentanza legale della società. La funzione di revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione, individuata tramite procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa statale vigente in materia e delle disposizioni dello Statuto della società.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono nominati dalla Regione in qualità di socio unico della FI.R.A. S.p.A., secondo le modalità definite dallo Statuto della società, nel rispetto dei requisiti e condizioni fissati dall'[articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#) (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Le modalità di funzionamento e le attività espletate dal Consiglio di amministrazione sono disciplinati dallo Statuto della società.

3. I compensi spettanti agli organi di amministrazione e di controllo della società sono fissati dallo Statuto della società nel rispetto delle disposizioni stabilite in merito dall'[articolo 11 del D.Lgs. n. 175/2016](#) e dalla normativa statale vigente in materia.

(17) Articolo così sostituito dall'[art. 7, comma 1, L.R. 30 novembre 2017, n. 59](#), a decorrere dal 2 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 6. Organi sociali e amministrazione della società. 1. Sono organi della società: l'assemblea, il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Collegio dei sindaci.

2. La società è amministrata da un Consiglio, composto da un numero di componenti pari a 5, di cui 3 nominati dal Consiglio regionale.
3. La Regione Abruzzo, in quanto socio di maggioranza, ha diritto ad un numero di consiglieri in proporzione alla quota di capitale posseduta, e comunque ha facoltà, ex art. 2458 Cod. Civ., di nominare un numero di consiglieri non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
4. Gli altri consiglieri spettano in proporzione agli altri azionisti che detengano almeno il 5% del capitale sociale.
5. Il Consiglio dura in carica un triennio.

La cessazione per scadenza ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione è ricostituito.

6. L'assemblea dei soci, nella prima adunanza, elegge, tra i consiglieri nominati in rappresentanza della Regione, il Presidente.
7. L'assemblea fissa il giorno e l'ora dell'adunanza del Consiglio per l'elezione del Presidente.
8. I membri del Consiglio di amministrazione, rappresentanti la Regione Abruzzo, sono nominati con deliberazione motivata dalla Giunta regionale su proposta del componente preposto al settore industria.
9. Tutti i consiglieri devono essere scelti tra le persone alle quali, per formazione accademica, professionale, imprenditoriale - privata o pubblica - sia riconosciuta una sperimentata competenza nel campo economico, finanziario e giuridico nonché una onorabilità secondo i criteri fissati dal [D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350](#).

Il permanere dei requisiti è controllato dalla Commissione di vigilanza del Consiglio regionale.» In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dagli [articoli 2 e 6, L.R. 22 gennaio 1996, n. 7](#) e dagli [articoli 31 e 32, L.R. 28 dicembre 2012, n. 68](#).

Art. 7 *Statuto.*

Lo Statuto dovrà essere adeguato sulla base della presente modifica alla legge istitutiva della FI.R.A. S.p.A. ⁽¹⁸⁾.

(18) Articolo così sostituito dall'[art. 7 della L.R. n. 7 del 1996](#).

Art. 8*Norma transitoria.*

Entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge dovrà essere convocata l'assemblea straordinaria della FIRA S.p.A. per deliberare il nuovo Statuto sociale, in ottemperanza alle prescrizioni della presente legge ⁽¹⁹⁾.

(19) Articolo così sostituito dall'*art. 8 della L.R. n. 7 del 1996*.

Art. 9*Norma finanziaria.*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1987, in lire 2.500.000.000 si provvede, a termini dell'*art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81*, con il fondo globale iscritto al capitolo 324000 - partita n. 1 dell'elenco n. 4 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1987 è istituito ed iscritto nel sett. I, tit. 2, sez. X, ctg. V, il capitolo 012530 denominato "Conferimenti azionari alla Finanziaria regionale abruzzese S.p.A. per lo sviluppo dell'economia abruzzese" con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di lire 2.500.000.000.

Art. 10*Urgenza.*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.